


ACCORDO SINDACALE REPERIBILITA'  
del 19.03.2010

Il giorno 19.03.2010 si sono incontrati presso la sede della Società NUCLECO S.p.A la Direzione Aziendale con la R.S.U. per rinnovare l'accordo sulla reperibilità scaduto in data 30.06.2008.

Premesso che la Società a norma di legge è tenuta a garantire lo stato, il funzionamento e la sicurezza dei propri impianti, essa richiederà ai propri lavoratori un impegno di reperibilità

Il personale reperibile verrà individuato sulla base dei criteri e delle caratteristiche stabilite tramite l'apposita procedura che sarà considerata parte integrante del presente accordo.

1. Fatte salve le disposizioni contrattuali in materia di orario normale di lavoro, il lavoratore interessato, al di fuori della normale prestazione di lavoro e dei tempi effettivamente necessari per raggiungere la sede di lavoro, fermo restando che potrà trovarsi reperibile anche fuori dalla propria abitazione, dovrà mettersi nelle condizioni di ricevere le chiamate della Società nella propria abitazione o anche in altro recapito attraverso la rete di comunicazione Enea, purchè chiaramente identificato e preventivamente notificato.  
Il lavoratore dovrà inoltre mettersi nelle condizioni di trovarsi nella propria sede di lavoro nel minor tempo possibile e comunque non oltre 60' primi dalla chiamata.
2. La Società potrà richiedere che il personale soggetto a reperibilità provveda all'installazione di apparecchio telefonico presso la propria abitazione. In tal caso la Società rimborserà le relative spese minime di installazione, il canone minimo normale di abbonamento, oltre le spese effettivamente sostenute per comunicazioni di servizio.  
In caso di cambiamento di domicilio e semprechè continuino gli impegni di reperibilità, la Società provvederà alle spese relative al trasferimento dell'apparecchio telefonico.
3. A compenso dell'impegno di reperibilità previsto per la durata massima di 11 giorni mensili, viene corrisposta dalla Società al personale interessato un'indennità forfetaria che, ai soli effetti delle modalità di liquidazione, è fissata in quote forfetarie giornaliere diverse per i giorni feriali lavorativi e per i giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali, senza con ciò voler introdurre differenziazione alcuna tra giornate festive e feriali.



Le quote suddette, fermo restando l'attuale distribuzione dell'orario di lavoro, sono le seguenti per tutti i livelli aziendali

Feriale	Euro 16,50
Sabato	
Domenica	Euro 33,00
Festivo	

Le indennità sopraindicate verranno liquidate mensilmente in base ai giorni di reperibilità effettivamente prestati.

Per quanto concerne il trattamento economico per le chiamate di reperibilità, viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 44 ex CCNL Settore Chimico ENI 20.07.1990, in quanto condizioni di miglior favore ai sensi dell'art. 67 CCNL Industria Chimica 12.02.2002.

4. Le indennità di cui sopra, che non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, non sono considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto lavoro e non riguardano l'eventuale effettiva prestazione straordinaria di lavoro richiesta in concomitanza della reperibilità per interventi di urgenza.  
Questa, tenuto conto degli adempimenti necessari della fase iniziale, decorre dal momento della chiamata e termina a fine intervento di emergenza.
5. In caso di impegno di reperibilità piena per il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali, la Società riconoscerà al lavoratore un riposo di quattro ore accumulabili.
6. Come principio i riposi previsti al punto 5. verranno goduti entro i due mesi successivi rispetto a quelli in cui si sono verificati ; in caso contrario verranno liquidati al termine del mese che ad essi fa seguito.
7. Nel caso che alla prestazione lavorativa ordinaria nella giornata di sabato faccia seguito un impegno di reperibilità nella serata del sabato stesso, la Società corrisponderà la quota relativa ai giorni feriali.
8. Il turno mensile di reperibilità, nonché le eventuali variazioni verranno comunicate al lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di forza maggiore.

Accordo Sindacale Reperibilità 19.03.2010

*fe* *et* *P* *H* *Chabuteri* *L*


9. Fermo restando l'obbligo di trovarsi a disposizione entro e non oltre il tempo stabilito e quale sia il momento della chiamata, qualora al personale sia richiesto un intervento di emergenza, allo stesso saranno rimborsate le effettive spese sostenute utilizzando i normali mezzi di trasporto o, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico, secondo le tariffe emesse periodicamente dall'ACI per autovetture di cilindrata compresa fra 1.000 e 1.500 cc e 30.000 Km di percorrenza, tale tariffa sarà revisionata con cadenza semestrale.
10. In casi particolari potrà essere permessa, a richiesta degli interessati, con il benestare della Società e senza maggiori oneri per questa, la sostituzione del personale reperibile.

In considerazione del periodo intercorso dalla data di scadenza dell'accordo precedente all'attuale rinnovo, l'Azienda e la RSU hanno definito un importo forfetario omnicomprensivo per l'intero periodo di € 200,00 che verrà corrisposto con la mensilità di aprile in forma "una tantum" e non avrà alcun riflesso diretto o indiretto su alcun istituto legale o contrattuale. L'importo sarà erogato esclusivamente al personale che ad oggi è reperibile e lo era anche alla data di scadenza 30.06.2008.


Il presente accordo annulla e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo di reperibilità della NUCLECO datato 22.07.2004, decorrerà dal 01.04.2010 e avrà scadenza il 31.03.2013.

Letto, firmato e sottoscritto.

NUCLECO

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the NUCLECO side of the agreement.

R.S.U.

Three handwritten signatures in black ink, representing the R.S.U. side of the agreement.

Accordo Sindacale Reperibilità 19.03.2010

Handwritten initials or marks, possibly 'fe' and a signature, located at the bottom left of the page.